

COMUNE DI SPRESIANO

PROVINCIA DI TREVISO



SERVIZI SOCIALI

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
ECONOMICHE DI SERVIZIO SOCIALE**

- Delibera C.C. n. 16 del 06.04.2006: "Approvazione regolamento per la realizzazione degli interventi e l'erogazione di prestazioni economiche di servizio sociale"

**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE
DI PRESTAZIONI ECONOMICHE DI SERVIZIO SOCIALE**
Integrazioni rette, minimo vitale e contributi economici

**TITOLO I
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
Funzioni del Comune in campo sociale**

Ai sensi della legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

Tali funzioni comprendono la programmazione e la realizzazione dei servizi; l'erogazione dei servizi e prestazioni economiche; le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture erogatrici; la definizione dei parametri per la individuazione delle persone destinatarie con priorità degli interventi.

**Art. 2
Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina le attività che il Comune di Spresiano esplica nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica attribuiti ai Comuni al fine di favorire sia il miglioramento delle condizioni di vita nella promozione della reciprocità tra cittadini, sia concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione applicano:

I criteri unificati di valutazione della situazione economica di cui al decreto legislativo 31/03/1998 n. 109 e s.m.i., e al D.P.C.M. 04.04.2001 n. 242 (I.S.E.E. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente)

I criteri unificati di valutazione della situazione economica, considerando il nucleo familiare anagrafico, tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E., gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune e togliendo la riduzione dello 0,50 in presenza di invalidità (I.S.E.E.P. - Indicatore della Situazione Economica Equivalente Prestazioni Comunali)

Un preciso progetto individualizzato laddove previsto dal presente Regolamento.

**Art. 3
Destinatari**

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti

dalle leggi regionali e nazionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del T.U. di cui al D. Lgs. 25.07.1998 n. 286 residenti nel Comune di Spresiano, in possesso della Carta di soggiorno.

Art. 4 Interventi e Prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che la aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Comune di Spresiano può attivare:

- Contributi economici:
 1. Minimo vitale
 2. Contributo a Progetto Individualizzato
 3. Contributi straordinari
 4. Contributi erogati dal Comune ma derivabili da altri Enti;
 5. Contributi in forma di prestazione diretta di beni;

- Integrazione rette strutture

Art. 5 Modalità di gestione dei servizi

Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono il Comune e gli altri Enti Pubblici; si promuove inoltre la partecipazione nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, di organismi non lucrativi di utilità sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati.

Tali servizi potranno essere attuati secondo le modalità previste nell'art. 113 bis del D. Lgs. 267/2000 e negli artt. 11 e 16 della L. 328/2000.

TITOLO II MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

Art. 6 Accesso ai servizi

Al fine di rendere i servizi sociali ampiamente fruibili, le persone e le famiglie devono essere messe in grado di poter accedere ai servizi stessi attraverso un'adeguata informazione circa l'accesso e il loro funzionamento.

Il presente regolamento specificherà per ogni servizio la modalità di attuazione degli interventi prevedendo l'accesso, l'ammissione, esenzione e/o contribuzione, tenendo conto dell'I.S.E.E. e/o I.S.E.E.P. e/o del progetto individuale, se prevista.

Art. 7 I.S.E., I.S.E.E. e I.S.E.E.P.

1. Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo e dai soggetti come indicato dall'articolo 2, commi 2 e 3 del D. Lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

L'indicatore della situazione economica viene calcolato con riferimento ai componenti sopra indicati applicando la seguente scala di equivalenza, come prevista dalla tabella 2 del D. Lgs. 98 e s.m.i.:

numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'articolo 3, comma 3, della Legge 104/92, o di invalidità superiore al 66%;
- maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo (I.S.E.) e la scala di equivalenza determina la situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

2. Definizione di reddito

Per la definizione di reddito si fa rinvio all'art. 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221.

3. Definizione di Patrimonio

Per la definizione di Patrimonio si fa rinvio all'art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242, che ha apportato modifiche al Decreto del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999 n. 221.

4. Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.)

L'indicatore della situazione economica (I.S.E.) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale determinata ai sensi dell'art. 3 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2001 n. 242 e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinata ai sensi del punto 3 del presente articolo.

5. Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)

L'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) è calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109/98.

6. Indicatore situazione economica equivalente prestazioni comunali (I.S.E.E.P.)

Si richiede per calcolare l'I.S.E.E.P. la certificazione I.S.E.E..

L'Amministrazione Comunale comunque per le proprie prestazioni, e quindi per il calcolo dell'I.S.E.E.P., considera il nucleo familiare quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il coniuge dell'utente fa sempre parte del nucleo familiare ad eccezione dei casi in cui sussista una separazione legale, o un atto di divorzio.

Dovranno essere dichiarate tutte le contribuzioni non dichiarate ai fini I.S.E.E. (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento, rendite/pensioni, Inail, ecc.), gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (affitto, Legge Regionale 28/91, esoneri, badanti, libri di testo, borse di studio etc.), che saranno sommati al valore I.S.E. per calcolare il valore assoluto I.S.E.E.P.

Dovranno inoltre essere dichiarati tutti i beni mobili registrati in disponibilità degli appartenenti al nucleo familiare. I beni mobili registrati entrano a far parte dell'I.S.E.E.P. solo ed esclusivamente se il valore attuale d'insieme supera la soglia di € 20.000,00, e verrà considerato per il calcolo della situazione patrimoniale. Il valore verrà desunto dalle riviste specializzate di settore.

7. Aggiornamento certificazione I.S.E.E./I.S.E.E.P.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo, pena la decadenza del beneficio.

Art. 8 Verifica e controllo

Il Comune di Spresiano può controllare, anche mediante convenzioni con altri enti, la veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Le modalità di campionamento dei controlli saranno oggetto di successivi provvedimenti. L'Amministrazione comunale può chiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

TITOLO III SERVIZI

Capo I – Contributi Economici

Art. 9 Definizione

Per contributo economico si intende una erogazione di danaro e/o di beni materiali oppure un'esenzione del pagamento di determinati servizi.

Art. 10 Finalità

Obiettivo dell'Assistenza economica è quello di consentire alla popolazione di coprire i bisogni fondamentali per la realizzazione di un'esistenza libera e dignitosa e di favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare e sociale.

In ogni caso gli interventi devono avere una valenza di stimolo all'autonomia personale e non sostituirsi alle capacità individuali di ognuno tenendo conto delle risorse personali parentali e sociali.

Art. 11 Prestazioni

Le prestazioni comprendono:

- minimo vitale
- contributo minimo di inserimento
- contributi straordinari
- contributi erogati dal Comune ma derivanti da altri Enti
- contributi in forma di prestazione diretta di beni

Art. 12 Minimo Vitale

Per minimo Vitale si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale la persona non disponga di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

I soggetti residenti nel Comune di Spresiano, inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore, hanno diritto a percepire un contributo di assistenza. Il contributo sarà elargito qualora il loro I.S.E.E.P. sia inferiore alla soglia prevista dal presente articolo.

Il beneficio verrà concesso mensilmente fino a che l'I.S.E.E.P. sia superiore alla soglia prevista.

Il Comune di Spresiano assume quale valore economico del minimo vitale il valore I.S.E.E.P. calcolato a partire dalla soglia di povertà di cui al D.Lgs 237/1998 di £ 500.000, pari ad attuali € 258,23 e sottoposto ad adeguamento Istat quantificato pertanto per l'anno 2006 in € 306,41 x 13 = 3.983,33

Nel caso di un nucleo composto da più componenti si applica la scala di equivalenza di cui all'art.7.

Il contributo verrà corrisposto a quei richiedenti il cui I.S.E.E.P. sia inferiore al minimo vitale come sopra definito e annualmente adeguato all'indice Istat, e l'ammontare del trasferimento monetario integrativo, suddiviso in rate mensili, sarà pari alla differenza tra la soglia di povertà e gli emolumenti percepiti dal richiedente. L'erogazione del contributo al minimo vitale esclude l'erogazione di ogni altro contributo previsto dal presente regolamento.

Art. 13 Contributo a Progetto Individualizzato

Per Contributo Minimo di Inserimento si intende una misura di contrasto della povertà e dell'esclusione sociale attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali, con programmi personalizzati in favore delle persone esposte al rischio di marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche

Il Contributo Minimo di Inserimento ha carattere temporaneo con possibilità di rinnovo, si considera che la persona possa migliorare le proprie condizioni socio economiche attraverso un progetto individuale di integrazione sociale. Tale progetto personalizzato può prevedere delle attività

socialmente utili, per le quali sarà prevista copertura assicurativa; ove possibile sarà coinvolto il Servizio competente per l'inserimento lavorativo e per ogni altra forma di patologia sociale e/o sanitaria.

I soggetti ammessi al reddito minimo di inserimento hanno l'obbligo di :

- comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione anche derivante alla mutata composizione familiare, dalle condizioni di reddito e di patrimonio dichiarate al momento della presentazione della domanda;

- rispettare gli impegni assunti con l'accettazione del progetto individuale di integrazione sociale

- per i soggetti in età lavorativa non occupati e abili al lavoro, accettare l'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato;

- in caso di inadempienza o grave violazione degli obblighi il Comune sospende o riduce le prestazioni di reddito minimo di inserimento.

I destinatari del beneficio sono, oltre alle persone previste dall'art. 3 del presente regolamento, i cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno come previsto dall'art. 41 del D. Lgs. 25.07.1998 n. 286.

Nello specifico possono accedere al contributo Minimo di inserimento le persone che hanno un I.S.E.E.P. inferiore a Euro 25.000,00.

La situazione reddituale viene calcolata tenendo conto dell'I.S.E.E.P. di cui al precedente art. 7.

La somma sarà stabilita dal responsabile dei servizi sociali sulla base della proposta fatta alla Giunta Comunale prevista nel progetto individualizzato.

Art. 14

Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c. sono, ove possibile contattati allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto individuale. In questa occasione verrà valutata la possibilità da parte dei parenti di far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art. 15

Contributi Straordinari

Per Contributi Straordinari si intende un'erogazione economica o la prestazione di servizi per far fronte a necessità di carattere eccezionale a copertura di bisogni straordinari e temporanei, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione dell'ente.

Nello specifico possono accedere ai contributi straordinari i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, laddove nessuno sia giuridicamente tenuto agli alimenti in loro favore.

Valore ISEEP	Limite contributo
Da 0 a 4.000,00 euro	Limite 300,00 euro
Da 4.000,01 a 6.500,00 euro	Limite 150,00 euro

I contributi straordinari vengono attribuiti per nucleo anagrafico e possono essere richiesti da uno dei membri del nucleo anagrafico di appartenenza e sono attribuiti a ciascun nucleo anagrafico una sola volta entro l'anno solare cui la richiesta viene presentata (1 gennaio-31 dicembre).

Qualora il contributo straordinario venisse chiesto negli anni successivi, l'erogazione sarà subordinata alla valutazione del Responsabile dei Servizi Sociali in ordine all'effettiva straordinarietà della situazione prospettata dallo stesso rispetto a quella oggetto del contributo.

Art. 16

Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti

Per Contributi erogati dal Comune ma derivati da altri Enti si intendono erogazioni economiche già definite da normative regionali o statali per le quali il Comune segue l'istruttoria e la liquidazione sulla base dei criteri definiti dagli altri Enti (es. L.R.28/91, Fondo Sociale per l'affitto, Libri di Testo, ecc) o sulla base di convenzioni/accordi con altri Enti (Es. Provincia).

Art. 17

Contributi in forma di prestazione diretta di beni

Il Comune si riserva la facoltà di erogare i contributi economici di cui agli artt.12,13 e 15 totalmente o parzialmente in forma di prestazione diretta di beni (quali ad esempio alimenti, farmaci, indumenti, ecc.), in luogo di erogazioni di somme di denaro. Tali contributi saranno opportunamente quantificati dal Responsabile dei Servizi Sociali sulla base del valore di mercato del bene fornito. Tale erogazione sarà considerata ai fini del calcolo del valore I.S.E.E.P.

Art. 18

Casi Particolari

In casi particolari, a fronte di situazioni di bisogno cui occorra porre rimedio con immediatezza, la Giunta Comunale potrà adottare delle decisioni su semplice segnalazione dell'Assistente Sociale, senza bisogno di una relazione completa, che verrà presentata entro quindici giorni dall'adozione dei rimedi d'urgenza. A seguito della presentazione della relazione, si adotteranno gli strumenti necessari, previsti dal presente regolamento.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

Art. 19

Contributi non previsti dal regolamento

E' comunque facoltà della Giunta Comunale dare contributi ad individui, famiglie, studenti, ecc. che esulano dal presente regolamento e che trovano apposita disciplina nella deliberazione di erogazione di contributo.

Sono, inoltre, fatti salvi regolamenti comunali che prevedano specifiche forme di contribuzione economica.

Capo II- Integrazione Rette Strutture

Art. 20 Definizione e Principi

Il Comune di Spresiano si propone di evitare, per quanto possibile, il ricovero permanente di persone in strutture residenziali assistite, attraverso l'utilizzo dei servizi territoriali esistenti, allo scopo di mantenere la persona nel proprio ambiente di vita.

Per le persone adulte e/o anziane la valutazione sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti dal punto di vista sociale e/o sanitario avviene all'interno della UVMD. La UVMD definisce la necessità del ricovero dopo aver escluso la possibilità, malgrado l'attivazione dei servizi esistenti, di continuare a mantenere la persona nel proprio domicilio.

Art. 21 Destinatari

Sulla base delle vigenti normative vengono individuati quali destinatari degli interventi le persone anziane o inabili residenti nel Comune di Spresiano.

La richiesta di fruizione dell'intervento economico integrativo comunale può essere presentata dall'assistito o dal convivente, da colui che ne esercita la tutela o da un parente e/o affine entro il terzo grado.

Nel caso di persona senza coniuge o parenti che possano presentare la richiesta e con totale o parziale infermità di mente attestata da certificazione medica aggiornata, la richiesta può essere presentata dall'Assistente Sociale.

Art. 22 Prestazioni

Per retta si intende un intervento economico finalizzato alla copertura parziale o totale della quota sociale giornaliera in strutture convenzionate e si configura come una prestazione sociale agevolata, erogata in modo diversificato in relazione alla situazione economica degli utenti e dei parenti tenuti agli alimenti come indicato dagli articoli successivi.

Per i residenti nel comune di Spresiano, condizioni per accedere ai contributi economici del presente regolamento sono l'effettivo possesso della residenza anagrafica nel comune al momento del ricovero e l'incapacità economica di sostenere gli oneri della retta da parte dell'assistito, anche facendo ricorso all'intervento dei familiari chiamati ad intervenire solidalmente in aiuto dell'assistito, ai sensi dell'art. 433 del c.c.

Gli oneri delle rette di ricovero di cittadini provenienti da altri comuni ospiti e/o residenti in strutture site nel territorio comunale vengono accollati ai rispettivi comuni di residenza al momento del ricovero. L'importo della retta relativa alla quota sociale e alla prestazione erogata è stabilito con atto della Giunta Comunale che erogherà alla struttura di accoglienza la differenza esistente tra il valore della quota sociale della retta stessa e la capacità di provvedere alla sua copertura integrale.

La scelta della casa di cura dovrà essere concordata con l'Amministrazione Comunale.

Trattandosi di prestazione sociale agevolata, il calcolo dell'I.S.E.E.P. dell'assistito costituisce condizione necessaria per accedere al contributo retta.

Nel caso in cui la dichiarazione sia ritenuta incompleta, il richiedente viene invitato ad integrare la dichiarazione o la documentazione allegata.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del c.p.

Art. 23

Finalità

L'obiettivo del contributo retta è quello di consentire il ricovero in struttura residenziale, se ritenuto indispensabile, anche a coloro che non hanno la possibilità economica di coprire tale spesa.

Art. 24

Modalità di erogazione

L'assistito è tenuto al pagamento della retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete di servizi, con:

1. l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento al netto di una quota per le spese personali che va da un minimo di € 80,00 fino ad un massimo di € 125,00, mensili.
2. l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie);
3. Il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene;
4. i beni mobili.

Art. 25

Recupero del credito

Il Comune può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possieda beni immobili, il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese del ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

1. l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previa idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli stessi eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Comune maturati o maturandi per rette di degenza;
2. L'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;
3. l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore.

Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati ai fini del presente Regolamento.

Art. 26

Casi di urgenza

Nei casi di urgenza, per i quali non sono attivabili progetti alternativi al ricovero, si provvederà all'inserimento del cittadino con compartecipazione del Comune di Spresiano al pagamento della quota sociale. Tale erogazione sarà considerata come anticipazione con conseguente obbligo di reintegrazione

da parte dell'utente di quanto calcolato a suo carico, al termine dei conteggi previsti dal presente regolamento.

Capo III – Norme Transitorie e Finali

Art. 27

Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente Regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale.

Art. 28

Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso all'organo competente entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 29

Norme finali

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento dell'adozione.